



## **COMUNE DI MONNO**

### **RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

(art. 34, comma 13 D.L. 179/2012, ora art. 34, comma 20 L. conversione 221/2012)

Ai fini di ottemperare a quanto previsto dall'art. 34, comma 13, del D.L. n. 179 del 18/10/2012, recante *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"* (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 - In vigore dal 20 ottobre 2012), che prevede che *"per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*, e stante la qualificazione del servizio di pubblica illuminazione quale *"servizio pubblico locale di rilevanza economica"* e come tale rientrante nel suddetto dettato normativo, con la presente relazione si illustra quanto segue:

PREMESSO CHE

- Il Comune di MONNO intende affidare la gestione del servizio di illuminazione pubblica delle aree comunali ad un unico operatore economico al fine di recepire la normativa in materia di pubblica illuminazione e risparmio energetico che prevede la necessità di:

a) ridurre l'inquinamento luminoso ed ottico sul territorio attraverso il miglioramento delle caratteristiche costruttive e dell'efficienza degli apparecchi, l'impiego di lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni illuminotecniche e l'introduzione di accorgimenti antiabbagliamento;

b) razionalizzare i consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, ottimizzandone i costi di esercizio e la manutenzione;

c) ridurre i consumi degli impianti di illuminazione, anche attraverso l'installazione di regolatori di flusso luminoso che possano generare un risparmio energetico sino al 40%;

d) ridurre l'affaticamento visivo e migliorare la sicurezza per la circolazione stradale;

e) conservare e tutelare gli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette.

- Le attuali modalità di gestione del servizio di pubblica illuminazione e la scarsità delle risorse economiche a disposizione dell'amministrazione comunale, non ha permesso al Comune di MONNO di disporre di un razionale piano di riqualificazione ed efficientamento degli impianti, che risultano obsoleti e non conformi alle normative di settore.

- Si intende, pertanto, provvedere alla riorganizzazione della gestione del servizio e alla riqualifica e messa in sicurezza gli impianti di cui sopra, al fine di garantire ai cittadini un servizio più efficiente, meno costoso e più sicuro.

- Per procedere all'affidamento del servizio è stato necessario procedere preliminarmente al riscatto di tutti gli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio comunale e, pertanto, si è proceduto con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28/04/2017, dopo accorta procedura, ad acquisire gli impianti di pubblica illuminazione da parte del precedente proprietario Enel Sole Spa

- Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra, il Comune di MONNO ritiene quella dell'affidamento diretto a società *in house* la modalità più efficace ed efficiente, anche in termini di benefici per la collettività, e con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, così come richiesto dalla normativa vigente in materia.

**1) Gli adempimenti per l'attuazione dell'art. 34, commi 20 e 21 del d.l. n. 179/2012 in materia di servizi pubblici locali.**

La disciplina generale dei servizi pubblici locali è contenuta nell'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nell'art. 34, commi 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella l. 17 dicembre 2012, n. 221. In particolare, i commi 20 e 21 dell'art. 34 da ultimo citato prevedono che: *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. 21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013”.*

**2) La normativa in materia di servizi pubblici locali.**

Numerosi gli interventi del legislatore in materia, che negli anni hanno reso la normativa specifica in materia frammentaria e complessa.

Dopo l'abrogazione referendaria dell'art. 23 *bis* del d.l. 112/2008 convertito con Legge 133/2008, con conseguente caducazione del relativo regolamento approvato con d.P.R. 7 settembre 2011 n. 168, il legislatore ha disposto una nuova disciplina contenuta nell'art. 4 del d.l. 13 agosto 2011 n. 138 convertito con Legge 14/09/2011 n. 148. La norma è stata tuttavia dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2012 n. 199, in quanto la stessa sostanzialmente

riproduceva la normativa contenuta nell'art. 23 bis citato, abrogato mediante referendum popolare. Si legge tra le motivazioni della decisione che, una delle ragioni dell'incostituzionalità dell'art. 4, era data dalla circostanza che la norma aveva drasticamente ridotto le ipotesi di affidamento diretto dei servizi pubblici locali alle società in house, affidamento che, attraverso l'esito della consultazione referendaria, si intendeva invece preservare. In conseguenza della dichiarata incostituzionalità della norma citata il legislatore è nuovamente intervenuto per regolamentare la materia con l'art. 34 commi da 20 a 27 d.l. 179/2012 convertito con l. 221/2012, ammettendo sostanzialmente, in conformità alla descritta sentenza, la gestione in house dei servizi pubblici locali.

### **3) Il servizio di illuminazione pubblica**

Tale servizio, secondo un recente filone interpretativo, è considerato un servizio pubblico locale, in quanto dell'erogazione dello stesso beneficia direttamente ed esclusivamente la collettività senza alcuna intermediazione dell'ente locale nello svolgimento del processo produttivo (si v., tra le altre, TAR Lombardia, sez I, 27 dicembre 2007, n. 1373 e TAR Lombardia, sez. II, 15 gennaio 2013, n. 30). Tale orientamento è divenuto maggioritario, tanto che la giurisprudenza amministrativa tende a dare prevalenza all'individuazione del soggetto beneficiario (la comunità locale) rispetto alle modalità di remunerazione del servizio, qualificando in tal modo l'attività di illuminazione pubblica come servizio pubblico locale. L'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, confermando tale orientamento, ha rilevato come il servizio di illuminazione pubblica abbia natura di servizio pubblico locale (AVCP, parere n. 128 del 5 novembre 2009; parere n. 5 del 20 giugno 2012 e n. 110 del 19 dicembre 2012).

### **4) Requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, ossia l'*in house providing*.**

La società **in house providing** è istituto elaborato dalla giurisprudenza comunitaria a partire dalla sentenza *Teckal* del 18 novembre 1999, nella quale la Corte di Giustizia ha sancito l'esclusione dall'applicabilità della normativa europea in materia di appalti pubblici, per tutte quelle ipotesi in cui si configura una forma di delegazione inter organica tra l'ente appaltante ed il soggetto al quale è affidata la gestione dei servizi medesimi. Con la sentenza *Brixen Parking*, è stato poi precisato che la presenza di un socio privato nella compagine è incompatibile con il requisito del controllo analogo, stante il rischio di interferenze tra le finalità lucrativo-privatistiche perseguite dal socio privato e le finalità pubblicistiche perseguite dalla società in house. Ancora, con la sentenza *Cabotermo*, la Corte di giustizia ha esplicitato che il controllo analogo non può risolversi nei soli poteri che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale, ma richiede prerogative speciali in termini di diritti di voto o di poteri di controllo, atte a ridurre i margini di gestione ordinaria e straordinaria normalmente attribuiti al consiglio di amministrazione. In base alle sentenze *Coditel Brabant* ed *Econord*, il controllo analogo può essere esercitato anche da più autorità pubbliche, tutte partecipanti alla società affidataria, a condizione che ciò avvenga in forma congiunta e non attraverso

l'esercizio del potere da parte della sola autorità che detiene la partecipazione di maggioranza nel capitale (c.d. controllo "congiunto", "frazionato", o "pluripartecipato").

I principi suddetti, in materia di affidamento, ripetutamente ribaditi in sede europea, sono stati ripresi dalla nostra giurisprudenza interna, sia costituzionale che amministrativa, e rimasti inalterati fino all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici che, in materia di *in house providing*, ha recepito l'art. 12, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della direttiva 2014/24/UE.

Si è in particolare rilevato come l'affidamento diretto *in house* - lungi dal configurarsi quale ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locali - rappresenta di fatto una delle (tre) normali forme organizzative degli stessi, frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano.

Le caratteristiche dell'*in house providing* possono così essere riassunte: 1. il capitale sociale della società *in house* deve essere interamente pubblico; 2. l'Ente o gli enti affidanti devono esercitare sul soggetto gestore un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi; 3. la società *in house* deve svolgere la propria attività per l'ente o gli enti che la controllano. Il soggetto gestore deve sostanzialmente essere configurato come una sorta di *longa manus* dell'ente affidante, pur conservando natura distinta ed autonoma rispetto all'apparato organizzativo del secondo; il soggetto gestore deve, in altri termini, determinarsi come una sorta di amministrazione "indiretta", nella quale la gestione del servizio resta nelle mani dell'ente concedente, attraverso un controllo sull'attività della società affidataria la quale, a sua volta, è istituzionalmente destinata in modo prevalente ad operare in favore di questo.

Il fenomeno della società *in house* rientra nella più vasta disciplina delle c.d. "imprese pubbliche", che così sono definite dall'art. 3, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. "nuovo codice dei contratti pubblici"): "*imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente: 1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa; 3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa*". Ancora, si fa riferimento a tale modalità operativa nell'ambito dell'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 ed agli artt. 192 e 193 del Codice.

Da ultimo, occorre fare riferimento al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) il quale classifica le imprese pubbliche aventi forma societaria in:

«m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;

o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto;

p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche».

Il testo unico opera ulteriori riferimenti all'*in house* nell'ambito dell'art. 4, comma 4 e 16.

La società VALLE CAMONICA SERVIZI SRL rispetta tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria, posto che:

- VALLE CAMONICA SERVIZI SRL è società a totale partecipazione pubblica, così come previsto dall'art.1 dello statuto sociale, costituita da oltre 40 amministrazioni pubbliche locali del comprensorio della Valle Camonica in Provincia di Brescia;

- l'art.4 - oggetto dello Statuto di VALLE CAMONICA SERVIZI SRL prevede tassativamente quali siano le attività esercitabili dalla società nei confronti degli enti soci e che oltre l'ottanta per cento del fatturato derivi dai compiti alla stessa affidati da parte degli enti soci, così come previsto dal D.Lgs 19 agosto 2016, nr.175;

- agli art.9 e 15 dello Statuto Sociale sono delineate le peculiari prerogative dell'assemblea degli enti-soci in funzione di controllo analogo al fine di attribuire agli enti-soci strumenti di controllo, ingerenza e condizionamento alla società superiori rispetto a tipici del diritto societario;

- infine, in considerazione della pluralità di soci pubblici esistenti e delle rispettive quote societarie, l'assemblea in funzione di controllo analogo è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci "per teste" e delibera validamente con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti (art.17.2 dello Statuto Sociale);

In particolare, la società VALLE CAMONICA SERVIZI SRL, a totale capitale pubblico, è dotata di un apparato di controllo "analogo" che consente agli enti soci di esercitare un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società, in linea con quanto previsto, da ultimo, dall'art. 17 della direttiva 2014/23/UE, e dal testo unico in materia di società partecipate, approvato con d.lgs. n. 175/2016;

In considerazione di quanto sopra espresso Valle Camonica Servizi S.r.l. è dunque una società che, rispetto a questa amministrazione comunale ed agli altri comuni soci, risulta effettivamente in house providing.

#### **5) Contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale.**

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale, assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo) che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato. Il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. L'Unione Europea intende il servizio universale come *"l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza"*. La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7/03/2002, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di "servizio universale": 1) si precisa che il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato. Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza; 2) si puntualizza che per "prezzo abbordabile" deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito. Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può concludere che le due citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicitare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

#### **6) Gli obblighi di servizio pubblico e universale.**

Gli obblighi di servizio pubblico sono quegli obblighi che l'impresa non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni, se considerasse esclusivamente il proprio interesse commerciale. Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la *ratio* degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo

ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità). L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato. In tale ottica sono dichiarate ammissibili le eccezioni alle regole del mercato necessarie per garantire l'"equilibrio economico" del servizio, secondo il peso relativo delle attività redditizie e quello delle attività che non lo sono, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità. La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non deve ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le distorsioni della concorrenza. Di conseguenza, l'intervento deve essere proporzionale allo scopo perseguito, il che presuppone, conformemente alla giurisprudenza, che non deve andare al di là di quanto indispensabile per raggiungere il relativo obiettivo "di interesse economico generale": nel caso di specie il contenimento dei prezzi. Entro tali limiti è quindi rimessa all'ente di riferimento la previsione di specifici obblighi di servizio pubblico, purché l'intervento tariffario ed il servizio universale (previsto nell'articolo 3, n. 3, della Direttiva) confluiscono verso un medesimo scopo. Secondo la Commissione Europea, 29/11/2005 n. C 297/04, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato in presenza delle seguenti condizioni: 1) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, definiti in modo chiaro; 2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti; 3) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi; 4) nel caso in cui si sia in presenza di un affidamento diretto all'impresa incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, la compensazione deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi. In ogni caso, la compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale. La compensazione degli obblighi di servizio pubblico deve essere concessa per il funzionamento di un determinato servizio di interesse economico generale e non deve essere utilizzata per operare su altri mercati, in quanto, in tale ultimo caso, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con la normativa

vigente in materia. Ciò non impedisce, in ogni caso, all'impresa che riceve una compensazione per obblighi di servizio pubblico di realizzare un margine di utile ragionevole.

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale è opportuno evidenziare che l'ente locale competente, atteso il superiore interesse pubblico alla salute e alla sicurezza, riconosciuti a livello costituzionale, non può esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico, volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

## **7) Le ragioni specifiche dell'affidamento**

Il Comune di MONNO, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne derivano, ritiene che l'affidamento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione e la realizzazione dei relativi investimenti, mediante affidamento diretto a società in house, rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dei principi comunitari di efficienza, di efficacia ed economicità dell'azione, di imparzialità, di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità, di adeguata pubblicità e di mutuo riconoscimento.

Il servizio di pubblica illuminazione costituisce, infatti, un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità: in primo luogo deve essere un servizio continuo e conforme alle normative di settore, al fine della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, indipendentemente dalla volontà di fruirne dei singoli cittadini. Da ciò discende, inoltre, la fruibilità, la disponibilità e l'universalità del servizio medesimo: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile e fruibile da tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo. Pertanto, è necessario che il servizio de quo sia affidato ad un unico gestore in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo, in particolare avendo riguardo a quanto sopra detto e che sia in grado di effettuare interventi di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione diretti a "mettere a norma" i medesimi e renderli conformi alle normative vigenti del settore, avendo, quindi, riguardo alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica ed al risparmio energetico.

Scopo primario dell'affidamento del servizio, infatti, è conseguire il miglioramento della qualità del servizio di pubblica illuminazione favorendo il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti medesimi.

Ciò posto, sussistono specifiche e motivate ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per cui l'affidamento *in house* risulta modalità di gestione del servizio ottimale ed in grado di garantire i principi sopra esplicitati.

Per quanto riguarda il servizio in questione, infatti, Valle Camonica Servizi S.r.l. garantirà il servizio pubblico con continuità, in conformità con i principi sopra enunciati e nel rispetto di tutte le condizioni stabilite nella convenzione di servizio. Non dovranno aversi interruzioni di servizio o riduzioni anche qualitative delle prestazioni se non dovute a comprovate cause di forza maggiore riconosciute dal Comune.

Anche in questa ipotesi Valle Camonica Servizi s.r.l. dovrà comunque adottare tutte le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la corretta erogazione del servizio, a ridurre il disagio che ne deriva, a limitare gli inconvenienti e a garantire le condizioni di sicurezza degli impianti.

## **8) Motivazioni di ordine economico**

Premesso che:

- nell'ambito delle proprie scelte istituzionali, il comune di MONNO, al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati di efficientamento energetico, riqualifica degli impianti e relativa messa a norma, ha condiviso un progetto di fattibilità tecnico economico che quantifica le necessità di investimento complessive in totali euro 96.528,00 (IVA esclusa)
- La proposta convenzionale formulata dalla società Valle Camonica Servizi S.r.l., società partecipata in house da parte del comune, comprende, tra le altre pattuizioni, la realizzazione completa degli interventi necessari per l'intero ammontare necessario e previsto nello studio di fattibilità;
- La proposta effettuata dalla società prevede un canone annuo a carico del Comune pari ad euro 16.087,00 (IVA esclusa) comprensivo della manutenzione ordinaria e straordinaria, della realizzazione completa dell'intervento di riqualifica e dei costi di energia elettrica relativi agli impianti del Comune;
- Si segnala inoltre, di valenza non trascurabile, che il canone sopra proposto comprende anche la completa messa a carico della Valle Camonica Servizi S.r.l. anche degli interventi di manutenzione straordinaria seguiti ad eventi calamitosi quali scariche elettriche, trombe d'aria, eventi alluvionali e/o danni derivanti da incidenti stradali a carico di ignoti.
- infine la società, su impulso del comune, si è resa disponibile ad effettuare un ulteriore investimento di euro 86.081,00 (IVA esclusa), remunerato alla stessa con un canone aggiuntivo di euro 8.189,00 (IVA esclusa), al fine di garantire la realizzazione e gestione di ulteriori 23 centri luminosi, che consentono al comune di implementare e migliorare il servizio di illuminazione pubblica a favore dei propri cittadini.

Si rende pertanto necessario verificare e motivare analiticamente se la proposta ricevuta sia economicamente migliore di altre a disposizione dell'Ente, con particolare riferimento, stante le normative in vigore, alle eventuali convenzioni Consip in vigore che fissano, ai sensi della normativa vigente, limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche che non possono essere derogati.

Con questo il legislatore vuole porre l'attenzione della PA affinché la fornitura di alcuni beni e servizi avvenga prendendo come punto di riferimento i contratti Consip. Tuttavia lo stesso legislatore consente l'utilizzo di altre soluzioni se la verifica dei costi e delle proposte contenute nella convenzione Consip non risultino economicamente vantaggiose rispetto ad altre soluzioni proposte all'amministrazione comunale.

Quanto proposto da Consip è difficilmente paragonabile a ciò che vuole ottenere l'amministrazione mediante l'affidamento in house. Ad esempio la convenzione Consip non comprende una riqualificazione e di efficientamento energetico sugli impianti, ma la prevede solo parzialmente ed a determinate condizioni economiche e non prevede, se non in misura limitata e a determinate condizioni, interventi di spomiscuamento meccanico o elettrico, ritenuti dall'amministrazione assolutamente necessari per rendere efficace ed efficiente la futura gestione del servizio.

Non è inoltre previsto (se non con oneri a carico completo dell'amministrazione comunale) la realizzazione e finanziamento di eventuali nuovi centri luminosi rispetto a quelli presi in gestione inizialmente.

### **8.1) Le convenzioni Consip**

Ai fini di quanto rileva nella presente relazione, e fermo restando la già espressa difficile comparabilità delle convenzioni messe a disposizione da Consip, si è ritenuto di confrontare, a vantaggio della massima trasparenza, la convenzione messa a disposizione delle amministrazioni comunali denominata "servizio luce 3" nella formulazione del contratto esteso a 9 anni che può comprendere, a determinate condizioni, anche una quota parte di investimento sugli impianti di illuminazione pubblica.

Si è proceduto pertanto a simulare il canone richiesto dalla Consip, ai prezzi e modi previsti dalla convenzione aggiornati al 31/12/2017, nell'ipotesi che l'amministrazione comunale richiedesse anche il maggior valore possibile di investimento sugli impianti da parte dell'aggiudicatario Consip.

La simulazione, effettuata sulla base dello stato di consistenza attuale degli impianti del Comune, fornisce i seguenti significativi risultati:

**Canone complessivo annuo previsto:** euro **19.115,00** IVA esclusa (comprensivo anche del cosiddetto maxicanone attivabile dal Comune al fine di ottenere investimenti sugli impianti - fino ad un max del 20% del valore contrattuale consentito dalla Convenzione)

**Investimenti complessivi attivabili:** euro **43.009** Iva esclusa (di cui il 10% del valore contrattuale della Convenzione a completo carico dell'aggiudicatario mentre il restante 20% massimo finanziati tramite il cosiddetto extra canone sopra citato).

### **8.2) La comparazione con i valori simulati delle convenzioni Consip**

A questo punto, pare inoltre opportuno comparare le due possibili alternative al fine di valutarne la convenienza economica sotto il profilo degli investimenti necessari e auspicati dall'ente e sotto il profilo dei costi di esercizio annuali:

**Investimenti necessari:**

La tabella che segue evidenzia come a fronte di una necessità di interventi sugli impianti esistenti per un ammontare complessivo di euro 96.528 (IVA esclusa), sarebbero realizzabili con la convenzione Consip solo per euro 43.009 (IVA esclusa) e rimarrebbero pertanto da finanziare (o programmare) ulteriori interventi per i rimanenti euro 53.519 (IVA esclusa).

La proposta della partecipata Valle Camonica Servizi S.r.l. prevede invece il sostentamento a proprio carico dell'intero ammontare delle necessità d'investimento.

<b>VALUTAZIONE NECESSITA' D'INVESTIMENTO</b>			
<b>Investimento Totale necessario (IVA esclusa)</b>	€	<b>96.528</b>	
Investimento Max realizzabile convenzione CONSIP	€	43.009	Investimenti futuri da programmare a carico del Comune con convenzione CONSIP
Investimento realizzabile convenzione Valle Camonica Servizi	€	96.528	Investimenti futuri da programmare a carico del Comune con convenzione Valle Camonica Servizi
			€ 53.519
			€ -

#### **Il Canone annuo di Gestione:**

Le tabelle che seguono evidenziano agevolmente come la proposta della partecipata Valle Camonica Servizi S.r.l. sia significativamente migliore rispetto a quella Consip pur prevedendo un investimento nettamente superiore in termini economici.

<b>CONVENZIONE CONSIP</b>		<b>CONVENZIONE VALLE CAMONICA SERVIZI DURATA 15 ANNI</b>	
Canone di gestione CONSIP luce 3	€ 15.929		
Extra canone previsto Consip luce 3	€ 3.186		
<b>Totale canone Iva esclusa per il Comune</b>	<b>€ 19.115</b>	<b>Totale canone Iva esclusa per il Comune</b>	<b>€ 16.087</b>
		<b>Risparmio annuo rispetto a Consip</b>	<b>€ 3.028</b>
		<b>pari al (%)</b>	<b>15,84%</b>

### 8.3) La comparazione con i costi storici

Infine, ma non meno rilevante, si è effettuato il confronto con il costo storico sostenuto dal comune per la gestione degli impianti, confronto che viene riepilogato nelle tabelle seguenti e dove si evince chiaramente che la proposta della partecipata Valle Camonica Servizi S.r.l. è anche la più conveniente comparata con i costi sino ad oggi sostenuti dal Comune per la gestione degli impianti.

Costo storico per il Comune (IVA esclusa)	€ 16.872
--	----------

CONVENZIONE CONSIP		CONVENZIONE VALLE CAMONICA SERVIZI DURATA 15 ANNI	
maggior costo annuo rispetto al costo storico/attuale	-€ 2.243	Risparmio annuo rispetto al costo storico/attuale	€ 785
pari al (%)	-13,29%	pari al (%)	4,65%
maggior costo complessivo per la durata della convenzione	-€ 20.185	Risparmio complessivo per la durata della convenzione	€ 11.775

Infine si segnala che – possibilità non prevista dalla convenzione CONSIP – il Comune e la società hanno ritenuto di reinvestire completamente il risparmio previsto, nella realizzazione e gestione di nuovi 23 centri luminosi, al fine di garantire, un netto miglioramento della qualità e quantità del servizio offerto alla cittadinanza.

### 9) Conclusioni

In considerazione di tutto quanto sopra, la presente Relazione, redatta ai sensi dell'art. 34 comma 20 del d.l. n. 179/2012, consente di ravvisare i requisiti per l'affidamento in house a Valle Camonica Servizi S.r.l. della pubblicazione illuminazione e servizi accessori, e dimostra altresì l'economicità e l'affidabilità dell'affidamento stesso.

La presente Relazione, approvata dal Consiglio comunale, viene trasmessa all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, come prescritto dall'art. 13, comma 25-bis del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 conv. dalla l. 21 febbraio 2014, n. 9.

Monno, 19/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(rag. Massimo Maffessoli)



